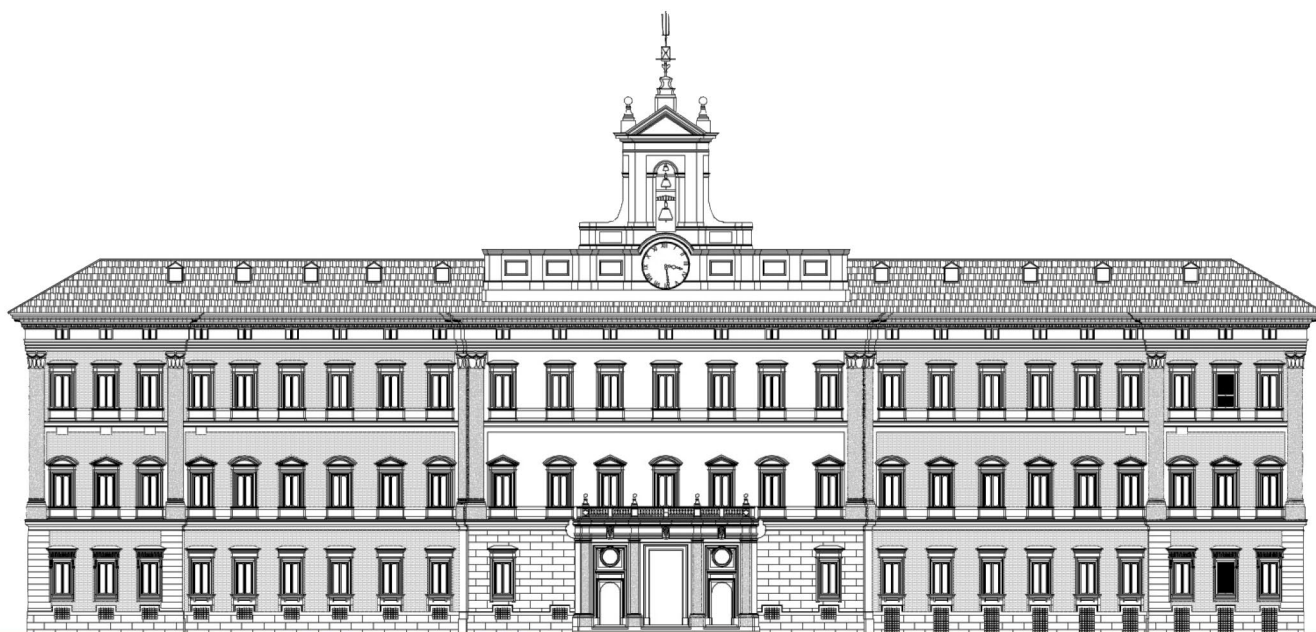




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2898

Dichiarazione di monumento nazionale
della foiba dell'Abisso Plutone

N. 118 – 4 giugno 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2898

Dichiarazione di monumento nazionale
della foiba dell'Abisso Plutone

N. 118 – 4 giugno 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – **✉** bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – **✉** com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	3
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ARTICOLI 1 E 2	4
DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DELLA FOIBA DELL'ABISSO PLUTONE E CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA.....	4

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2898
Titolo:	Dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatrice per la Commissione di merito:	Matteoni (FDI)
Commissione competente:	VII (Cultura)

PREMESSA

La proposta di legge in esame (C. 2898), di iniziativa parlamentare, ha per oggetto la dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone.

Il provvedimento, assegnato in sede referente alla VII Commissione (Cultura) e trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri (27 maggio 2026), non è corredato di relazione tecnica.

Il testo si compone di 2 articoli e reca, all'articolo 2, una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento.

È oggetto della presente Nota il testo della proposta, non emendato dalla Commissione di merito.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1 e 2

Dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone e clausola di invarianza finanziaria

La norma dichiara monumento nazionale la foiba dell'Abisso Plutone¹, prevedendo che lo Stato, d'intesa con gli enti territoriali competenti e con le istituzioni culturali preposte, promuova iniziative di tutela, valorizzazione e divulgazione della memoria storica del sito anzidetto, favorendo percorsi didattici e attività commemorative rivolte, in particolare, alle giovani generazioni (articolo 1).

Inoltre si prevede che dall'attuazione del presente provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 2).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la proposta di legge in esame dichiara monumento nazionale la foiba dell'Abisso Plutone, prevedendo che lo Stato, d'intesa con gli enti territoriali competenti e con le istituzioni culturali preposte, promuova iniziative di tutela, valorizzazione e divulgazione della memoria storica del sito anzidetto, favorendo percorsi didattici e attività commemorative rivolte, in particolare, alle giovani generazioni (articolo 1). Tale previsione è assistita da una generale clausola di invarianza finanziaria (*cfr. infra*) [articolo 2].

In proposito, con specifico riferimento alla dichiarazione di monumento nazionale disposta dal comma 1 dell'articolo 1, non si hanno osservazioni da formulare, posto che siffatte dichiarazioni sono state costantemente considerate prive di effetti diretti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 6 della legge 153 del 2017, modificando l'articolo 10, comma 3, lettera *d*), del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ha introdotto una procedura amministrativa in base alla quale la dichiarazione di interesse culturale di un bene può ricomprendere anche la dichiarazione di "monumento nazionale". Alla disposizione non sono stati ascritti

¹ Si tratta della cavità naturale posta all'interno del sito speleologico della Grotta di Plutone sul Carso triestino.

effetti sui saldi di finanza pubblica. Nel corso dell'esame parlamentare (C. 4314 della XVII legislatura), la rappresentante del **Governo** ha precisato, presso la Commissione Bilancio della Camera, che "la dichiarazione di monumento nazionale [...] con riferimento ai beni oggetto di dichiarazione di interesse culturale non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché tale dichiarazione rappresenta un'ulteriore specificazione della dichiarazione dell'interesse culturale di cui all'articolo 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio."² Tale concetto veniva riaffermato dalla successiva relazione tecnica di passaggio dell'AS 2810, la quale osservava che "la dichiarazione di monumento nazionale, rappresentando esclusivamente un'ulteriore specificazione della dichiarazione dell'interesse culturale di cui all'articolo 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di per sé non comporta nuovi o maggiori oneri".

Coerentemente con tale orientamento, nella XVIII legislatura, a titolo esemplificativo, in merito all'Atto Senato 1658 (Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano, ora legge n. 20 del 2022) il **Governo**, con nota RGS rilevava che: "... Con riferimento alla relazione tecnica trasmessa dal MIBACT, la stessa afferma che la dichiarazione di "monumento nazionale" non potrebbe comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto gli eventuali, ulteriori interventi di conservazione e manutenzione, nonché le possibili nuove iniziative di valorizzazione, sarebbero imputati alle disponibilità già iscritte in bilancio ai sensi della normativa vigente in materia, né la qualificazione di monumento nazionale comporta in sé un impegno di spesa di qualsiasi natura, da parte dell'Amministrazione, al di fuori di tali disponibilità."³

Con riguardo, invece, all'attività di promozione di cui al comma 2 del medesimo articolo 1, considerato che le iniziative che ne costituiscono l'oggetto – poste in capo allo Stato, agli enti territoriali competenti e alle istituzioni culturali preposte – da un lato, sono configurate come attività obbligatorie, dall'altro, è previsto che esse vengano attuate attraverso misure che appaiono potenzialmente onerose, quali percorsi didattici e attività commemorative, andrebbero acquisiti elementi di valutazione idonei a garantire che le stesse possano essere effettivamente realizzate nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo articolo 2, salvo valutare l'opportunità di configurarle come meramente facoltative.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intera proposta di legge, ai sensi della quale

² Cfr. resoconto della seduta della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione economica) del 12 aprile 2017.

³ Cfr. resoconto della seduta n. 368 della 5ª Commissione (Bilancio) in data 13 gennaio 2021.

dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della disposizione.